



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER
LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio VI ex DGSAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGSAN-6 /I.6.b.d/7
n. 36649-P-18/11/2011

**Assessorati alla Sanità
delle Regioni e Province autonome**
Loro sedi

Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Loro sedi

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Piazza Marconi 25
00144 Roma

**Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali**
Via XX Settembre 20
00187 Roma

Ministero per lo sviluppo economico
Via Molise, 2
00161 Roma

Associazioni dei consumatori
Loro sedi

Federalimentare
Viale Pasteur 10
00144 Roma

Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

Federdistribuzione
Via Albricci, 8
20122 Milano

UnionAlimentari
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 40
00145 Roma

UNA - Unione Nazionale Avicoltura
Via Vibio Mariano, 58
00161 Roma

CNA Alimentare
Via Guattani, 13
00161 Roma

Ente Risi
Piazza Pio II n.1
20123 Milano

A.P.P.F.
Associazione Produttori Pasta Fresca
Via C. Battisti, 170
35121 Padova

Uffici ex DSVET
Sede

Uffici II- III - IV – VIII ex DGSAN
Sede

OGGETTO: Nuovi regolamenti comunitari sugli additivi alimentari.

Il 12 novembre 2011 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L numero 295, tre nuovi provvedimenti, di seguito elencati, che completano le norme comunitarie in materia di additivi alimentari (AA).

1) Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari.

2) Regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari. negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti.

3) Regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici.

Dato il ruolo che rivestono gli additivi alimentari nel rafforzare la sicurezza alimentare i primi due provvedimenti sono stati oggetto di un **comunicato stampa** della stessa Commissione europea che ha voluto sottolineare l'importanza della nuova legislazione per rendere l'uso degli additivi nell'Unione europea (UE) più sicuro e più trasparente. In particolare il Commissario europeo, responsabile per la salute ed i consumatori, John Dalli, ha sottolineato che “i cittadini saranno meglio informati e che, allo stesso tempo, l'industria alimentare dell'UE disporrà degli strumenti per mettere sul mercato nuovi prodotti innovativi e sicuri.”

Ciò detto si ritiene opportuno evidenziare che per l'applicazione delle disposizioni sopra indicate sono stati previsti tempi diversi in modo tale da consentire ai consumatori di disporre immediatamente ad esempio di un ulteriore edulcorante e all'industria alimentare di adattarsi alle nuove regole.

In particolare per quanto riguarda il **Regolamento (UE) n. 1129/2011** che istituisce la lista comunitaria degli additivi consentiti negli alimenti esso diverrà applicativo il **1° giugno 2013** ad eccezione delle disposizioni riguardanti due additivi: il copolimero di metacrilato basico, E1205, negli integratori alimentari in forma solida, ed il biossido di silicio, E551, nei succedanei del sale, il cui impiego sarà consentito dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso ovvero dopo 20 giorni dalla pubblicazione.

La lista positiva degli AA, redatta sulla base **delle categorie alimentari** in cui possono essere aggiunti, comprende gli additivi trasferiti dai vecchi elenchi delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE all'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 (regolamento quadro). Allo stesso tempo gli usi e gli AA non più tecnologicamente necessari non sono stati inseriti nell'allegato II di detto regolamento come ad esempio il colorante E 154 autorizzato, a suo tempo, solo in particolari aringhe affumicate.

Allo scopo di facilitare il trasferimento e migliorare la trasparenza delle autorizzazioni degli AA finora concesse, è stato utilizzato come punto di partenza il sistema di categorizzazione degli alimenti del Codex Alimentarius; sistema che è stato tuttavia adattato per tener conto delle disposizioni in vigore nell'UE.

Pertanto nella lista comunitaria gli AA sono elencati per categoria di alimento in cui possono essere aggiunti; in questo modo la norma risulta più chiara rispetto ai vecchi elenchi che erano distribuiti in diversi allegati di tre diverse direttive più volte modificate.

Tale lista, che è anche disponibile in una **banca dati online** (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD), consentirà ai consumatori, agli operatori del settore alimentare e alle autorità preposte al controllo di identificare agevolmente quali additivi sono autorizzati in un prodotto alimentare specifico.

Di fatto la lista comunitaria degli AA di cui al **Regolamento (UE) n. 1129/2011** è riportata nel relativo allegato così strutturato:

- **Parte A** recante le disposizioni generali sugli AA con due tabelle riguardanti rispettivamente l'elenco degli alimenti ove non possono essere aggiunti additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Tabella 1= articolo 15, comma 3 del decreto 27 febbraio 1996, n.209) e l'elenco dei prodotti alimentari che non devono contenere coloranti (Tabella 2= allegato IV del decreto 27 febbraio 1996, n. 209).
- **Parte B** riguardante la lista positiva di tutti gli additivi alimentari consentiti negli alimenti ove è presente anche la cantaxantina E161g, colorante non è più consentito nei prodotti alimentari ma menzionato soltanto in virtù del fatto che è impiegato nei medicinali.
- **Parte C** concernente la suddivisione degli AA in sottogruppi come di seguito riportato a titolo esemplificativo; ciò è stato necessario per facilitare la consultazione della parte E evitando una lunga elencazione di additivi per ogni categoria alimentare.
 - **Gruppo I** contiene gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti utilizzati alla dose *quantum satis* (ex allegato IX del decreto 27 febbraio 1996, n.209), i polioli per scopi diversi dall'edulcorazione e l'acido glutammico, nonché l'acido guanilico per i quali è riportato un livello massimo specifico (ex allegato XII del decreto 27 febbraio 1996, n.209);
 - **Gruppo II** concernente i coloranti alimentari autorizzati *quantum satis* (ex allegato VII Parte 1 del decreto 27 febbraio 1996, n. 209);
 - **Gruppo III** riporta i coloranti alimentari con limite massimo combinato (ex allegato VII Parte 2);
 - **Gruppo IV** riguardante i polioli (ex allegato VIII) .
- **Parte D** stabilisce l'elenco di categorie alimentari classificate da 0 a 18 e ripartite, a loro volta, in sottocategorie come nel caso di seguito riportato a titolo esemplificativo.
 - **10.** “uova ed ovoprodotti”
 - **10.1** Uova non trasformate
 - **10.2** Uova e ovoprodotti trasformati.
- **Parte E** contiene gli additivi alimentari autorizzati e le loro condizioni d'impiego nelle categorie alimentari.

Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare come le parti comprese da A a D siano propedeutiche alla comprensione del testo della Parte E, che di fatto contiene le prescrizioni a cui gli operatori del settore alimentare e gli organi di controllo dovranno attenersi per la verifica della conformità alla legislazione comunitaria.

Viceversa il **Regolamento (UE) n. 1130/2011** che riempie di contenuti l'allegato III del regolamento quadro disciplina gli additivi alimentari che possono essere impiegati negli stessi additivi (parti 1 e 2), negli enzimi (parte 3) e negli aromi alimentari (parte 4) , nonché nei nutrienti (parte 5).

In particolare la parte 1 riporta quanto già stabilito dall'allegato XIV del decreto 27 febbraio 1996, n.209, mentre nella parte 2 sono inseriti sia alcune sostanze della parte 1 sia altri additivi alimentari che svolgono una funzione diversa da quella dei coadiuvanti .

Nella parte 3 riguardante tutte le sostanze ammesse negli enzimi alimentari sono compresi sia gli additivi alimentari, come ad esempio l'acido benzoico nel caglio (quest'ultimo a suo tempo inserito nella colonna "prodotti alimentari" nell'allegato XI Parte A del decreto 27 febbraio 1996, n.209), sia i coadiuvanti.

Nella parte 4 riguardante le sostanze consentite negli aromi, a suo tempo indicati nella norma precedente nella colonna "prodotti alimentari", sono riportati sia gli additivi alimentari sia i coadiuvanti; ciò rende, di fatto, più chiara e trasparente la nuova regolamentazione.

La parte 5 relativa agli additivi alimentari nei nutrienti è suddivisa in due Sezioni A e B: additivi alimentari consentiti in tutti i nutrienti ad eccezione di quelli destinati ad essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini che sono elencati nella sola sezione B.

In considerazione del fatto che questi due nuovi regolamenti sono stati pubblicati in anticipo rispetto ai tempi previsti la versione italiana presenta ancora, ad un primo esame, delle difformità rispetto al testo in inglese. Pertanto le amministrazioni ed associazioni in indirizzo, che avevano peraltro già inviato le loro osservazioni durante la predisposizione dei provvedimenti comunitari sono pregate di verificare la versione italiana ed inglese dei regolamenti di che trattasi.

Infine il **Regolamento (UE) n. 1131/2011** ha aggiornato per la prima volta l'allegato II più volte citato consentendo anche nell'Unione europea l'impiego di un nuovo edulcorante, E960 glicosidi steviolici, in alcune categorie di prodotti alimentari .

Per quanto riguarda i requisiti di purezza di tali additivi si informa che gli stessi sono stati fissati a livello comunitario e sono stati inseriti in un progetto di regolamento dell'Unione europea, approvato a luglio 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, ed attualmente ancora in itinere.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del regolamento in questione ove saranno riportati le specifiche di tutti gli AA gli operatori nazionali interessati alla produzione e all'impiego degli additivi E960 e E1205 devono tenere a disposizione delle autorità sanitarie, qualora ne facciano richiesta, la scheda tecnica con i requisiti di purezza .

Nel ringraziare per la collaborazione si pregano codeste Amministrazioni ed Associazioni di dare la massima diffusione della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
(firmato Dott. Silvio Borrello)